



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INGEGNERIA INFORMATICA DICII
Via Politecnico, 1 – 00133 Roma
Codice Fiscale 80213750583 – Partita IVA 2133971008

CONVENZIONE

TRA

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in prosieguo denominato "DICII", con sede in Roma, Via Politecnico, 1 – 00133 Roma, (Codice Fiscale 80213750583 – Partita IVA 2133971008), nella persona del Direttore del Dipartimento Prof. Giovanni Schiavon, domiciliato per la carica presso la suindicata sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 23/07/2020;

E

L'Archivio di Stato di Roma, in prosieguo denominato "Archivio", con sede legale in Roma corso Rinascimento n. 40, codice fiscale 80227470582, in persona del legale rappresentante Elisabetta Reale, nata a Roma il 15 gennaio 1957, a quanto segue autorizzato

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica (DICII) ha un particolare interesse alla ricerca nel settore dello studio dell'evoluzione delle tecniche costruttive, in particolare per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio e infrastrutturale storico;

CONSIDERATO che presso il DICII sono attivi progetti di ricerca sulla storia costruttiva delle opere realizzate su progetto o supervisione degli Uffici del Genio Civile di Roma nel loro complesso, con particolare riguardo alla loro attuale manutenzione e valorizzazione;

VISTI il DPCM 19 giugno 2019, n. 76 e il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 contenenti il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che l'Archivio di Stato di Roma è un istituto periferico del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che ha il compito istituzionale di conservare gli archivi delle magistrature preunitarie e degli uffici statali della provincia di Roma, di garantirne la fruizione e di valorizzare il patrimonio archivistico, anche tramite accordi di collaborazione scientifica come previsto dalla vigente normativa di settore (d.lgs 42/2004 e s.m.i.);

CONSIDERATO che tra i fondi conservati è presente quello del Genio civile di Roma nelle sue varie articolazioni, pervenuto a seguito di diversi versamenti, costituita da un'ingente mole di documentazione a partire dal 1871 sino alla seconda metà del '900;

CONSIDERATO che l'Archivio di Stato ha particolare interesse alla valorizzazione Fondo Genio Civile di Roma e sue articolazioni, con particolare riguardo alla digitalizzazione della documentazione e la loro valorizzazione scientifica nell'ambito di progetti di ricerca, nonché alla produzione di strumenti di corredo adeguati alla consultazione,

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di studio, ricerca e formazione nel campo delle tecnologie informatiche per il processo edilizio e per lo studio, la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio italiano.

In particolare, la collaborazione avrà a oggetto:

- a) La realizzazione da parte dei ricercatori del DICII di studi sul patrimonio documentale conservato nel Fondo del Genio Civile di Roma e sue articolazioni, compreso lo svolgimento di tesi di laurea degli studenti dei corsi di laurea afferenti al DICII;
- b) La digitalizzazione e la schedatura da parte del DICII del materiale consultato e la successiva condivisione con l'Archivio dei file prodotti dalla digitalizzazione;
- c) La realizzazione di eventi seminariali (giornate di studio, conferenze, etc.) e pubblicazioni, anche on-line, inerenti i risultati della ricerca svolta sui materiali conservati dal Genio Civile di Roma e sue articolazioni;
- d) La redazione di strumenti di ricerca adeguati per la ricerca e consultazione della documentazione;

ART. 3

L'Università mette a disposizione le competenze e le professionalità, nonché le risorse e i locali da utilizzare per lo svolgimento delle attività concordate e di comune interesse.

L'Archivio si impegna a fornire le proprie qualificate competenze e gli inventari attualmente disponibili ai ricercatori del DICII per supportarne la ricerca.

ART. 4

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università.

Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

ART. 5

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a) per l'Università la prof.ssa Stefania Mornati
- b) per "Archivio", dr. Vincenzo De Meo;

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta o sia ritenuto ad insindacabile giudizio dell'ente rappresentato non più idoneo.

ART. 6

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

Ciascuno dei contraenti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nella propria struttura nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- b) la copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, il logo dell'Università e quello di "Archivio" dovranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione del logo dell'Università e quello di "Archivio", straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 8

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da

ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso scritto dell'altra Parte.

Qualora l'Università e/o "Archivio" intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

ART. 9

La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 3 anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 10

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 11

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li

**PER IL DIPARTIMENTO DICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA"**

IL DIRETTORE (Prof. Giovanni Schiavon)
SCHIAVON GIOVANNI
03.08.2020 12:35:40 UTC

PER L'ARCHIVIO

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente da

ELISABETTA REALE

CN = REALE ELISABETTA
O = Min. dei beni e delle
attività cult. e turismo
C = IT